

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Ai sensi della Legge n. 178 del 30.12.2020
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno **8 GENNAIO 2021** si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda **CONERO VIAGGI E TURISMO Srl** rappresentata da Concetta Giglio, legale rappresentante
e

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli

Uiltucs rappresentata da Gabriele Fiorino

per l'esame della comunicazione preventiva formulata da **Conero Viaggi e Turismo srl con sede legale in Ancona, corso Stamira, 31 -P.IVA 01378680423**, che applica il CCNL Agenzie di Viaggio (Accordo FIAVET – Confcommercio)

Premesso che


- 1) A seguito della grave crisi causata dal COVID-19 a far data al 16 marzo 2020 e fino al 27 dicembre 2020, a seguito di specifici accordi sindacali, l'azienda ha avuto accesso al FIS Assegno Ordinario, ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 148/2015 e art. 7, D.M. n. 94343/2016 in forza degli specifici provvedimenti normativi via via emanati;
- 2) Che – in assenza di provvedimenti specifici – per il periodo 28.12.20-03.01.2021 (1 settimana) l'azienda ha inoltrato domanda di accesso per via ordinaria al FIS per Assegno di Solidarietà, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 148/15 con causale Mancanza di Lavoro;
- 3) Che in data 30 dicembre 2020 è stata emanata la Legge n. 178 che prevede la possibilità di accedere a un ulteriore periodo di ammortizzatori con causale COVID;
- 4) Le parti convengono sull'esigenza di **prorogare l'accesso** al Fondo di integrazione salariale con la causale "emergenza COVID-19"
- 5) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale e, alla luce del permanere di:

un drastico calo del fatturato in misura molto significativa e vicino al 90%

Le gravi conseguenze economiche negative rendono indispensabile proseguire nel programma di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per il personale occupato, pari a **n. 9 lavoratori**, per i periodi **dal 4 gennaio al 28 marzo 2021** nell'unità sede di Ancona Corso Stamira 31

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- tale situazione dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere nuovamente al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
- la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: emergenza COVID-19;



- L'operativa è praticamente azzerata a causa del crollo della domanda di servizi turistici. E' richiesto pertanto un presidio minimo dell'attività, che comporta una riduzione pressoché totale delle ore lavorabili.
- Le riduzioni e le sospensioni prospettate potranno essere oggetto di riduzione e rientro al lavoro, al mutare della situazione di contesto.
- **consapevoli dell'importanza strategica della formazione e della necessità di riqualificazione del personale, che dovrà affrontare, superata questa crisi, le mutate condizioni ed esigenze del mercato.**
 - Si concorda quanto segue:
- **L'azienda, anche attraverso programmi del Gruppo, si impegna a pianificare moduli formativi, anche personalizzati, da realizzare durante le ore di FIS.**
- **Allo stesso tempo il personale si impegna a prendere parte ai piani formativi concordati in base ai profili professionali ed ai ruoli ricoperti.**
- **L'azienda presenterà nuova domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;**

le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con **riduzione oraria e sospensione**, e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, **per 12 settimane dal 4 gennaio al 28 marzo 2021, per n. 9 lavoratori** e comunque per un numero complessivo di **ore massimo di n. 3.264.**

a) Durante il periodo di vigenza dell'assegno ordinario tutti gli importi degli elementi normativi retributivi fissi e variabili e a maturazione progressiva (ferie, permessi, mensilità aggiuntive ecc..) saranno proporzionalmente ridotti, definiti sulla base dell'attività lavorativa effettivamente prestata.

b) Il trattamento di integrazione salariale, è a carico dell'INPS, nella misura e sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, con esclusione di qualsiasi onere, anche indiretto, per l'azienda. L'azienda provvederà unicamente ad anticipare ai lavoratori interessati, il trattamento a carico INPS previa autorizzazione da parte dell'Istituto.

si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Conero Viaggi e Turismo srl

OO.SS.

 F. Pava M. Pava
 G. Pava